

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Approvato con Delibera C.C. 43/01

ART. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

ART. 2

L'affidamento familiare, alternativo alla istituzionalizzazione, è un intervento per evitare forme di disadattamento e si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 3

L'affidamento è disposto dal Comune, su proposta del servizio sociale, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n° 184 e della Legge 31.12.98 n° 476.

ART. 4

Il servizio sociale comunale per ogni proposta di affidamento familiare può avvalersi della collaborazione degli altri servizi socio-sanitari, scolastici ed educativi presenti nel territorio al fine di svolgere una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine e di acquisire tutti gli elementi necessari pre la individuazione del nucleo familiare, nonché sul minore.

ART. 5

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza ed alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri aperti ai cittadini, alle famiglie, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle istituzioni, alle associazioni, etc...

ART. 6

L'amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempre che non esista provvedimento limitativo della famiglia d'origine del minore;
- erogare, se necessario e nel caso in cui il reddito complessivo degli affidatari non sia superiore al limite di 1 e ½ la fascia esente ai fini IRPEF, una somma di danaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero a convitto intero in

Istituto, quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;

- assicurare agli affidatari ed alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;
- stipulare, se necessario, un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento;

ART. 7

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e dalla temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;
- età adeguata alle esigenze del minore.

ART. 8

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'esecuzione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- assicurare un'attenta asservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

ART. 9

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, in rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche alle spese relative al minore;

ART. 10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari (Allegato N. 1) del consenso da parte della famiglia di origine (Allegato N. 2), nell'emanazione dell'apposito provvedimento di affidamento familiare (Allegato N.3), sottoscritto dal Sindaco o dall'Assessore alla Solidarietà Sociale e nella successiva esecutività da parte del Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore.

ART. 11

L'affidamento familiare ha carattere temporaneo:
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e la periodicità con cui il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza dell'affidamento stesso deve tenere informati il Giudice Tutelare e il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento con consenso dei genitori o con decreto dell'autorità giudiziaria minorile.

ART. 12

Per quanto come espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia

ALLEGATO N. 1

AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

COMUNE DI

MINORE

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....sottoscritt...
abitante a Via.....
Tel.....

SI IMPEGNA

- 1) a rispettare le condizioni della deliberazione sull'affidamento familiare N..... nella sua attuale formulazione e nelle sue eventuali modificazioni che verranno portate a conoscenza del.... Sottoscritt.... Nonché degli artt. 2.4.5;
- 2) ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- 3) a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine favorendone il suo reinserimento;
- 4) ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferirne periodicamente agli operatori del servizio sociale di.....
- 5) a provvedere a far fornire le prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale in termini preventivi se possibile, qualora siano indette da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale.

La somma se dovuta dal Comune di Quale rimborso delle spese sostenute a favore dell'affidatosarà riscossa dasottoscritt... ogni mese presso

DATA

FIRMA
